

Il Presidente dà lettura del punto n. 3 all'O.d.g. e illustra sinteticamente il documento oggetto di approvazione.

IL CONSIGLIO UNIONALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che L'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che questa Unione non possiede alcuna partecipazione e che con atto di Consiglio n. 12 in data 20/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

VISTO l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. che prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 3 i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

CONSIDERATO, altresì, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 c. 1, T.U.S.P.

VISTE le linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, con oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014”;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. e) D.Lgs. n. 267/00 ed art. 10 T.U.S.P.

Con n. 5 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario su n. 5 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) DI DARE ATTO che a seguito della revisione ordinaria di cui all'oggetto è stato verificato che l'Unione dei Comuni Terre d'Acque non possiede alcuna partecipazione alla data del 31/12/2022;
- 3) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

E successivamente, con n. 5 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario su n. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

| | |
|--|---|
| IL PRESIDENTE CALDARELLI GIOVANNI Firmato digitalmente | IL VICE SEGRETARIO UNIONALE Dr. ssa Paola Lorena Marangoni Firmato digitalmente |
|--|---|